

## **Consulta Universitaria di Critica Letteraria e Letterature Comparete Statuto**

### **Articolo 1 Finalità**

La Consulta Universitaria di Critica Letteraria e Letterature Comparete ha il compito di promuovere, favorire e coordinare ogni iniziativa volta ad ampliare e potenziare la presenza delle discipline attinenti la teoria e critica della letteratura e lo studio comparato delle letterature nell'Università, nonché le iniziative scientifiche e culturali riguardanti la ricerca scientifica nel settore.

### **Articolo 2 Sede e durata**

La Consulta ha sede in Milano, provvisoriamente presso la Fondazione Università IULM, Via Carlo Bo 1. Gli organi dell'Associazione possono riunirsi anche in altro luogo, qualora ciò risulti conveniente ed opportuno. La durata dell'Associazione è fissata fino al 31/12/2040.

### **Art 3 Soci**

Sono Soci di diritto tutti i Professori universitari, di prima e seconda fascia, e i Ricercatori appartenenti al settore scientifico-disciplinare *Critica Letteraria e Letterature Comparete* (L-FIL-LET/14) in ruolo e fuori ruolo.

### **Art 4 L'Assemblea**

L'Assemblea è costituita dai membri in regola con il versamento della quota associativa. Essa delibera sull'attività scientifica, culturale e promozionale della Consulta nonché sul bilancio preventivo e consuntivo, predisposto nei termini di legge. L'Assemblea elegge i membri della Giunta a scrutinio segreto nel caso che almeno 5 membri ne facciano richiesta. In caso di parità di voti fra gli eletti prevale il più anziano di ruolo. L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno e, in via straordinaria, qualora ne venga fatta richiesta motivata da un terzo dei Soci, fra cui almeno la metà Ordinari e Associati.

L'Assemblea della Consulta può nominare, su proposta del Presidente, un Presidente Onorario fra gli Ordinari, in ruolo, fuori ruolo o in pensione, che abbiano particolari meriti nell'ambito della ricerca letteraria: egli può partecipare all'Assemblea e alla Giunta. L'Assemblea nomina Soci onorari i professori Ordinari fuori ruolo o in pensione, che abbiano particolari meriti nell'ambito della ricerca letteraria: essi possono partecipare all'Assemblea.

### **Art. 5 Giunta e Presidente**

La Consulta è retta da una Giunta così composta: il Presidente, che è eletto a maggioranza dall'Assemblea tra gli Ordinari, da 3 Ordinari o Straordinari, da 2 Associati, anche non confermati, e 1 Ricercatore, anche non confermato, eletti dall'Assemblea con una votazione per fasce. Presidente e Giunta restano in carica per tre anni e sono rieleggibili una sola volta. I Presidenti, alla conclusione del loro mandato assumono la qualifica di Presidenti emeriti e possono partecipare alle riunioni della Giunta e dell'Assemblea, anche se in pensione. Compito della Giunta è dirigere e attuare le iniziative culturali, scientifiche e istituzionali dell'Associazione secondo quanto definito dall'Assemblea dei Soci.

Il Presidente (1) convoca la Giunta, almeno una volta l'anno e l'Assemblea dei Soci, almeno una volta l'anno, in data da stabilirsi e in sedi che potranno anche essere diverse dalla sede Sociale; (2) stabilisce l'o.d.g. delle riunioni e dell'Assemblea, sentita la Giunta; (3) provvede, coadiuvato dal Segretario, a gestire l'Associazione, che rappresenta legalmente e ovunque sia necessario, salvo specifica delega al Vice Presidente; (4)

provvede, coadiuvato dal Consigliere Tesoriere, ad amministrare il patrimonio, sulla cui conservazione vigila; (5) firma, congiuntamente al Tesoriere, gli ordini di pagamento. Il voto del Presidente prevale in caso di parità all'interno della Giunta.

La ripartizione, all'interno della Giunta, degli incarichi previsti, o di altri che si rendessero necessari, è fatta dalla Giunta alla sua prima riunione.

#### **Articolo 6 Vice Presidente, Segretario e Tesoriere**

Nell'ambito della Giunta sono nominati un Vice Presidente e un Segretario, mentre le funzioni di Tesoriere possono essere espletate, su nomina della Giunta, anche da un Socio che non faccia parte della Giunta. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce a tutti gli effetti, in caso di specifica delega o di comprovato impedimento. Il Segretario esegue, per quanto di sua competenza, le delibere della Giunta, tiene i verbali delle riunioni della Giunta e dell'Assemblea e li mette a disposizione dei Soci. Il Tesoriere coadiuva il Presidente nella gestione amministrativa e provvede alla riscossione delle quote sociali stabilite dall'Assemblea.

#### **Art. 7 Convocazione e quorum**

Le Assemblee, che dovranno essere convocate con almeno un mese in anticipo, a cura del Presidente e senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, compresa la posta elettronica, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, sono valide, in prima convocazione qualora sia presente almeno la metà più uno dei membri effettivi e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

#### **Art. 8 Modalità di votazione**

In tutti gli organi dell'Associazione le votazioni hanno luogo per alzata di mano, salvo i casi in cui si fa riferimento a persone e comunque a richiesta di almeno 5 Soci.

#### **Art. 9 Quote**

Le quote associative sono stabilite dall'Assemblea su proposta della Giunta in carica. Esse costituiscono il patrimonio della Consulta insieme ad eventuali lasciti, donazioni, finanziamenti e contributi di enti pubblici e privati.

La Giunta decide sulla migliore utilizzazione del patrimonio e su eventuali investimenti realizzabili con parte dello stesso, nonché sulla destinazione delle rendite. Le quote associative possono essere utilizzate anche per la gestione ordinaria.

#### **Art. 10 Modificazioni statutarie**

Le modifiche al presente Statuto debbono essere proposte dalla Giunta o da almeno un quinto dei Soci. Per essere approvate, tali modifiche dovranno ottenere il consenso della maggioranza assoluta dei membri effettivi riuniti in assemblea.

#### **Art. 11 Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia.

#### **Art. 12 Prima applicazione**

In prima applicazione la Giunta in carica viene integrata come previsto dall'art. 5 fino alla sua scadenza naturale.